Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 6 marzo 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; *NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A* e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1046.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gregorio VII, in Battipaglia.

N. 1046. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno in data 13 dicembre 1971, integrato con due dichiarazioni del 10 gennaio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di San Gregorio VII, in Battipaglia (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1047.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo, in Casoria.

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 21 aprile 1970, integrato con dichiarazioni del 18 maggio e 19 ottobre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo, in Casoria (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 29. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1048.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa arcipretale di San Lorenzo, in Budrio.

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa arcipretale di San Lorenzo, in Budrio (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 32. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972, n. **1049.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dal sig. Lameri Bortolo, con testamento olografo del 27 febbraio 1968, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Giuseppe Confalonieri, notaio in Castelleone, in data 25 agosto 1968, n. 254 di repertorio e n. 113 di raccolta, registrato a Soresina in data 4 settembre 1968 al n. 806, Vol. 104, consistente nella metà dell'asse ereditario (ammontante a L. 16.758.788).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 23. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Fara Sabina.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno al consiglio comunale di Fara Sabina, sorto dalle elezioni del 22 novembre 1970, si costituì una esigua ed eterogenea maggioranza di 11 consiglieri su 20 che elesse il sindaco e la giunta.

Il 1° giugno 1972, però, decedeva il sindaco, sig. Francesco Sacco, che veniva surrogato il 29 luglio, con un elemento che, pur appartenendo alla medesima lista, si schierava con l'opposizione.

In quel consiglio comunale veniva così a determinarsi la contrapposizione di forze numericamente equivalenti la quale si è rivelata di insuperabile ostacolo all'ulteriore funzionamento dell'amministrazione.

Nella predetta seduta del 29 luglio 1972, infatti, il consiglio comunale, dopo aver convalidato il consigliere surrogante, non procedeva alla nomina del sindaco, pure iscritta all'ordine del giorno, rinviandola ad altra seduta.

La giunta municipale, riunitasi il giorno 9 agosto 1972, convocava il consiglio comunale per il 29 successivo, per la nomina del sindaco.

Il prefetto di Rieti, per ovviare all'inerzia dell'amministrazione comunale, con nota n. 1220 del 17 agosto 1972, invitava l'assessore anziano a curare che nella già convocata seduta del 29 agosto 1972 si addivenisse, senza ulteriori indugi, alla elezione del nuovo sindaco.

La seduta consiliare del 29 agosto risultava, però, infruttuosa per la mancanza del numero legale dei consiglieri presenti.

La giunta municipale di Fara Sabina, nella seduta del 1° settembre 1972, riconvocava quel consiglio comunale per il giorno 16 settembre 1972 per la elezione del sindaco.

Con telegramma n. 1256 in data 8 settembre 1972, il prefetto, da parte sua, avvertiva l'assessore anziano di Fara Sabina che, qualora in conseguenza di ulteriore infruttuosità della seduta consiliare convocata per il 16 settembre 1972, la seduta di secon-

da convocazione non fosse avvenuta entro il termine previsto dall'art. 124 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, avrebbe provveduto a norma dello stesso articolo alla convocazione di ufficio del consiglio comunale per la nomina del sindaco.

Anche la seduta del 16 settembre, però, andava deserta e la giunta municipale, con deliberazione n. 323 di quello stesso giorno, tenendo in non cale le premure e l'avvertimento del prefetto, fissava per il 21 ottobre 1972, cioè a distanza di oltre un mese, l'adunanza di seconda convocazione dell'organo consiliare.

Di fronte a tale comportamento chiaramente dilatorio e considerata, per converso, l'urgenza di pervenire alla elezione del sindaco, onde sbloccare la crisi funzionale che da lungo tempo teneva gravemente paralizzata l'attività di quella civica amministrazione, il prefetto riteneva di dover assumere l'iniziativa della convocazione del consiglio comunale, che disponeva d'ufficio — con decreto del 25 settembre u.s. — per i giorni 8 e 9 ottobre 1972, rilevando contestualmente la illegittimità della suindicata deliberazione della giunta municipale.

Tale decreto veniva fatto notificare a tutti i consiglieri, con la esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

L'intervento, però, non ha avuto esito positivo, in quanto sia la seduta di prima che quella di seconda convocazione sono risultate deserte.

Nonostante tale palese conferma della incapacità funzionale del civico consesso, il prefetto di Rieti, allo scopo di acquisire in modo ancora più inequivoco e definitivo la prova della persistente carenza del consiglio comunale in ordine a quell'essenziale adempimento di legge, ha ritenuto opportuno convocare nuovamente il consiglio stesso per i giorni 22 e 23 ottobre scorso ai fini dell'elezione del sindaco, facendo notificare ai singoli consiglieri una ulteriore formale diffida.

Malgrado il chiaro monito, entrambe le sedute sono risultate, ancora una volta, deserte, talchè il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'ente, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio medesimo, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato articolo 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del suddetto consiglio comunale, nonostante le normali diffide del prefetto, in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 dicembre 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fara Sabina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Ercole Manzi.

Roma, addì 7 febbraio 1973

Il Ministro: Rumor

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Fara Sabina (Rieti) non ha provveduto ad eleggere il nuovo sindaco, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 dicembre 1972;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fara Sabina è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ercole Manzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1973

LEONE

Rumor

(3444)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 199, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Viste le note numeri 8760 e 8989, rispettivamente del 25 marzo 1972 e del 30 maggio 1972, con le quali l'Unione sindacale della C.I.S.L. di Frosinone prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Umberto Carnevale con il sig. Donato Galeone;

Vista la nota del 20 marzo 1972 con la quale il sig. Umberto Carnevale rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Donato Galeone è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Umberto Carnevale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: Donat-Cattin

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 131

(1172)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1971, registro n. 10, foglio n. 87, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 2916 del 2 maggio 1972 con la quale la Camera confederale della C.G.I.L. di L'Aquila prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Ivo Jorio con il sig. Giovanni Bottone;

Vista la nota del 24 aprile 1972 con la quale il sig. Ivo Jorio rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Giovanni Bottone è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.) in sostituzione del sig. Ivo Jorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 129

(1171)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1973, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1961, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, in particolare, la legge 30 maggio 1970, n. 379, la quale all'art. 3, prevede che per i finanziamenti concessi ai sensi della suddetta legge 9 gennaio 1962, n. 1, il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio;

Visti i precedenti decreti interministeriali, con i quali sono stati determinati i tassi agevolati di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata, per gli anni 1970, 1971 e 1972;

Visto, in particolare, il decreto interministeriale numero 253497/73P.G./6 del 5 ottobre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il tasso d'interesse agevolato suddetto è stato determinato nella misura del 5,50 % annuo, a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 31 dicembre 1972;

Ritenuta l'opportunità di ridurre la misura del tasso agevolato di che trattasi, per l'anno 1973, dal 5,50 % al 5 %, in ragione d'anno;

Ritenuta, ai fini del parere di cui all'art. 3 della sopracitata legge 379, l'urgenza a termini dell'art. 14 della legge bancaria e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 maggio 1970, n. 379, il tasso di interesse agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato, per l'anno 1973, nella misura del 5 % (cinque per cento), in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

(3502)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1973.

Inserimento di comuni nelle zone di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;

Viste le richieste avanzate dalle amministrazioni interessate ad ottenere l'inserimento dei rispettivi territori in una delle zone di controllo;

Visti i pareri espressi in merito dai competenti comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nelle sedute del 23 settembre 1972 e 24 gennaio 1973;

Visti i propri decreti di data 23 novembre 1967, 11 gennaio 1971, 1° ottobre 1971, 5 ottobre 1972, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 13 dicembre 1967; n. 26 del 1° febbraio 1971; n. 284 dell'11 novembre 1971; n. 272 del 18 ottobre 1972 e n. 274 del 20 ottobre 1972;

Decreta:

Art. 1.

Sono inseriti nella zona « A » di controllo di cui allo art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

Provincia di Torino: Rivalta di Torino - Villar Perosa.

Provincia di Alessandria: Morano sul Po - Quattordio.

Provincia di Cuneo: Borgo San Dalmazzo - Cortemilia - Fossano - Frabosa Sottana.

Provincia di Novara: Grignasco - Pieve Vergonte - Romagnano Sesia - Villadossola.

Provincia di Vercelli: Biella - Cavaglia - Cossato - Lozzolo - Pray Saluggia - Tollegno - Trino - Varallo.

Provincia di Milano: Pieve Fissiraga.

Provincia di Brescia: Bagnolo Mella - Bovezzo - Collebeato - Concesio - Gardone Val Trompia - Rezzato - Roncadelle - San Zeno Naviglio - Sarezzo - Villa Carcina.

Provincia di Mantova: Ostiglia.

Provincia di Reggio Emilia: Scandiano.

Provincia di Firenze: Borgo San Lorenzo - Calenzano - Campi Bisenzio - Scandicci - Signa.

Provincia di Livorno: Campiglia Marittima.

Provincia di Pisa: San Giuliano Terme.

Provincia di Siena: Poggibonsi.

Art. 2.

E' trasferito dalla zona « A » alla zona « B » di controllo il seguente comune:

Provincia di Trento: Trento.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1268)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente la istituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, con annessa una sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Vista la legge 9 febbraio 1968, n. 89 che ha modificato la denominazione dell'Istituto;

Visto l'art. 15 del vigente statuto dell'istituto predetto concernente la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1970 con cui il dott. Karl Zanon è stato nominato, tra gli altri, componente il consiglio di amministrazione dell'istituto in parola, per un triennio, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto dott. Zanon, occorre provvedere alla nomina di un consigliere di amministrazione dell'istituto;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il sig. Hans Nischler è nominato consigliere di amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, in sostituzione del dott. Karl Zanon, dimissionario.

Il predetto sig. Nischler durerà in carica per il restante periodo del triennio in corso e continuerà a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi ai proprietari di autobotti kilolitriche.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1949, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1953, concernente il rilascio di autorizzazioni extra-blocco per autocarri dotati di speciale attrezzatura permanente per il trasporto esclusivo di determinate cose;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1958, con cui si è disposto che le norme dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1953, non si applicano alle autocisterne destinate al trasporto in conto terzi di liquidi infiammabili e di oli minerali;

Considerato che sono pervenute numerose richieste per il rilascio di autorizzazioni per autobotti kilolitriche, da adibire esclusivamente al rifornimento di carburanti destinati alle « stazioni di servizio ».

Considerato che tali autobotti kilolitriche si differenziano notevolmente dalle comuni autocisterne per caratteristiche tecniche relative al peso ed agli scomparti che le compongono, ciò che, fra l'altro, comporta per il loro impiego un costo sensibilmente più elevato;

Considerato l'uso particolare delle autobotti kilolitriche, strutturalmente destinate a disimpegnare un servizio capillare di distribuzione su percorso non a lungo raggio;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad una liberalizzazione nel rilascio delle relative autorizzazioni per il trasporto di cose in conto terzi a causa dell'intenso sviluppo della motorizzazione e della conseguente continua installazione di nuove stazioni di servizio per la vendita del carburante; liberalizzazione da vincolare al rispetto di alcune limitazioni, al fine di evitare ogni possibilità di abusi;

Decreta:

Art. 1.

E' ammesso il rilascio di autorizzazioni per il trasporto di cose in conto terzi ai proprietari di autobotti kilolitriche, che, in sede di collaudo, risultino fornite di scomparti di capacità tarata, di cui ciascuno munito di un passo d'uomo, di dispositivi di carico e scarico e di quelli di sicurezza, e siano dotate di certificato rilasciato dal competente ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

L'autorizzazione rilasciata a norma del precedente art. 1 è valida per l'area comprendente il territorio della provincia d'immatricolazione del veicolo e quelli delle province limitrofe, ed è vincolata esclusivamente al trasporto terminale di carburanti per il rifornimento delle stazioni di servizio.

Art. 3.

Il presente decreto è da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1973

Il Ministro: BOZZI

(1266)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XX Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma dal 21 marzo al 1° aprile 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3304)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 7 luglio 1972, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 18 settembre 1972;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1973

Il Ministro: COPPO

(3501)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dal territorio francese degli Afars ed Issas, Malì, Niger ed Alto Volta.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Vista la propria ordinanza in data 11 marzo 1971 con la quale le provenienze dal territorio francese degli Afars ed Issas, Malì, Niger ed Alto Volta sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale i predetti Stati sono stati dichiarati indenni da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'11 marzo 1971 per le provenienze dal territorio francese degli Afars ed Issas, Malì, Niger ed Alto Volta, perchè ridivenuti indenni da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 gennaio 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'*exequatur* al sig. W. J. B. Bobbs, console di Gran Bretagna a Milano.

(1279)

In data 20 gennaio 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'*exequatur* al sig. Ernst Hauser, console di Svizzera a Torino.

(1280)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 81, del 17 gennaio 1973, è stata prorogata di mesi due la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia affidata al prof. Gino Buccini.

(902)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cortile S. Martino

Con decreto 11 ottobre 1972, n. 252, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto di alveo abbandonato dell'ex canale Naviglio in comune di Cortile S. Martino (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40, mappali 350 (mq. 190); 351 (mq. 250) e 352 (mq. 180), di complessivi mq. 620, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 ottobre 1971, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(903)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Grumolo delle Abbadesse

Con decreto 17 ottobre 1972, n. 234, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo del rio Tribolo in comune di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *B*, al foglio n. 2, mappali 11 1/2 (mq. 60) e 19 1/2 (mq. 165), della superficie complessiva di mq. 225, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 febbraio 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(904)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti in comune di Napoli

Con decreto 13 ottobre 1972, n. 164, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti nel comune di Napoli, segnati nel catasto del comune medesimo, sezione Soccavo, al foglio n. 7, mappale 33, di mq. 6924 e alla sezione Stella, foglio n. 1, mappale 221 di mq. 1820, della superficie complessiva di mq. 8744, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 19 aprile 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Napoli; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(905)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rossano Veneto

Con decreto 19 ottobre 1972, n. 251, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex canale scaricatore della Roggia Cappella in comune di Rossano Veneto (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale n. 295 1/2, della superficie di mq. 980, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 marzo 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(906)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2958, in data 13 gennaio 1973, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 5, 6, 9, 12, 16 e 22 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(901)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 163, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Francesco Nobile avverso la nomina ad incaricato annuale conferita dal provveditore agli studi di Messina all'ing. Lella Giovanni, per l'insegnamento di « meccanica, macchine e disegno relativo » presso l'istituto industriale di « Verona Trento » di Messina per l'anno scolastico 1966-67.

(1281)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.097.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3220)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 638.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2767)

Autorizzazione al comune di Aquila di Arroscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Aquila di Arroscia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2791)

Autorizzazione al comune di Arcola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Arcola (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.375.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2792)

Autorizzazione al comune di Acquanegra sul Chiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.448.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2793)

Autorizzazione al comune di Bagnolo San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Bagnolo San Vito (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2794)

Autorizzazione al comune di Borgoforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Borgoforte (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2795)

Autorizzazione al comune di Borgofranco sul Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Borgofranco sul Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.887.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2796)

Autorizzazione al comune di Boccioleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Boccioleto (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2797)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Balestrino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.220.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2798)

Autorizzazione al comune di Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Bormida (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.111.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2799)

Autorizzazione al comune di Bannio Anzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Bannio Anzino (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.210.266, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2800)

Autorizzazione al comune di Beverino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Beverino (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.473.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2801)

Autorizzazione al comune di Casalromano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Casalromano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2802)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340.212.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2803)

Autorizzazione al comune di Cellino San Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Cellino San Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.135.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2804)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Cisternino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.134.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2805)

Autorizzazione al comune di Carpasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Carpasio (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2806)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Carro (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.312.334, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2807)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Carbonara di Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2808)

Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Carrodano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.420.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2809)

Autorizzazione al comune di Campertogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Campertogno (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.856.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2810)

Autorizzazione al comune di Calasca-Castiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Calasca-Castiglione (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.348.617, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2811)

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Città Sant'Angelo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.804.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2812)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Erchie (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.475.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2813)

Autorizzazione al comune di Elice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Elice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2814)

Autorizzazione al comune di Felonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Felonica (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.704.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2815)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.630.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2816)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.802.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2817)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Guardavalle (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.297.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2818)

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.176.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2819)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.896.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2820)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.957.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2821)

Autorizzazione al comune di Grugliasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Grugliasco (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2822)

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ionadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.772.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2823)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.292.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2824)

Autorizzazione al comune di Isola di Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.530.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2825)

Autorizzazione al comune di Jacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Jacurso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.868.398, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2826)

Autorizzazione al comune di Joppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Joppolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.090.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2827)

Autorizzazione al comune di Lorsica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Lorsica (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.942.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2828)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 593.747.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2829)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.776.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2830)

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Maissana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.128.788, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2831)

Autorizzazione al comune di Merlara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Merlara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2832)

Autorizzazione al comune di Mandello Vitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Mandello Vitta (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2833)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.055.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2834)

Autorizzazione al comune di Mendatica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Mendatica (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.666.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2835)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.602.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2843)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.527.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2837)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.560.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2838)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.618.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2844)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.222.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2842)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Martirano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.411.374, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2839)

Autorizzazione al comune di Motteggiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Motteggiana (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2840)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Maierato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.657.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2836)

Autorizzazione al comune di Magnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Magnacavallo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.936.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2841)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.876.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2845)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione* Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 128 Mod. 241 D.P. — Data: 7 dicembre 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Di Domenico Assunta, nata ad Aversa il 18 marzo 1950 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 365.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 gennaio 1973

(447)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami a due posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, riservato a laureati in chimica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a due posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in chimica: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie;

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di

cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25 e 26 maggio 1973 e si effettueranno presso la sede di Trieste nei locali siti in via S. Francesco n. 27 presso l'Ispettorato regionale del lavoro, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate le ore di tempo indicate nel programma d'esame.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre, oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12, foglio n. 37 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1973
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 267

Allegato 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-bis
via Flavia n. 6 - 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di . .) il giorno . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a due posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'Ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, riservato a laureati in chimica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in chimica in data . . presso l'Università di . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . . al . . . .; e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: Coppo

Allegato 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Trattazione di un argomento di chimica generale, inorganica o organica.
Tempo a disposizione: otto ore.
2) Soluzione di un problema di chimica fisica.
Tempo a disposizione: quattro ore.

Colloquio

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulla chimica tecnologica e su nozioni di legislazione concernente l'igiene del lavoro.

N. B. - L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: Coppo

(3221)

Concorso, per esami, a due posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a due posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o ai rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti diMogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.
Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.
Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 22 e 23 maggio 1973 e si effettueranno presso la sede di Trieste nei locali siti in via S. Francesco n. 27 presso l'Ispettorato regionale del lavoro, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate 8 ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.
Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attra-

versarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), d. data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

In ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo

comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalle capitanerie di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterra l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vinciori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12, foglio n. 37 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1973
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 266

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-bis
via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . . (provincia di . .) il giorno . . domiciliato in . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a due posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'Ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . presso l'Università di . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . al . . ., e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: .

Data .

Firma (1) .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: COPPO

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Patologia del lavoro.
2) Igiene generale.

Colloquio

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sull'igiene del lavoro e sulla legislazione sociale, limitatamente ai seguenti argomenti: tutela fisica della lavoratrici madri; tutela del lavoro minorile e delle donne; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; l'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N. B. - L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: COPPO

(3222)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 284, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dello Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1972 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato dichiarato deserto il concorso, per esami, ad un posto di ricercatore aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1972, registro n. 10 Sanità, foglio n. 77, pubblicato nel supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità - Anno XIV - 1972 - settembre;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, sono attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio personale dello Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 previste per il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;
b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

A) *Prova scritta*:

Trattazione di un argomento di microbiologia.

B) *Prova pratica*:

Tecniche microbiologiche ed immunologiche; autopsia di animali da esperimento infettati ed accertamento diagnostico.

C) *Colloquio*:

Argomenti delle prove scritta e pratica.
Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.
Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e tedesco.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, il giorno 29 maggio 1973, alle ore 9.

La prova pratica avrà luogo, subordinatamente al superamento della prova scritta, presso l'Istituto medesimo, il giorno 26 giugno 1973, alle ore 9.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica, ne sarà data comunicazione in tempo utile.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e quello riportato nel colloquio.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloqui odovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari voltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1943, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge

24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovrann opresentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il gnietore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h* comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di

servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *D*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della leggera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad aiuto nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1973
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 24

(794)

Concorso, per esami, ad un posto di addetto in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 284, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dello Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di addetto in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in chimica o in scienze biologiche o in scienze naturali conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i filgi caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termn dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio personale dello Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema concernente l'informazione e la documentazione in un istituto di ricerca scientifica.

2) Traduzione dall'italiano in inglese ed in francese di un brano di argomento scientifico.

E' ammesso l'uso del dizionario.

B) *Colloquio*:

L'argomento della prima prova scritta.

Conversazione in inglese e francese.

Compiti ed organizzazione dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 5 e 6 giugno 1973, alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i miltar e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *D*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto dello stato matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad addetto nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1973
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 21

(795)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove del concorso a ventiquattro posti di autista nella carriera ausiliaria tecnica

Le prove del concorso a ventiquattro posti di autista nella carriera ausiliaria tecnica, indetto con decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 20 marzo 1972, e successivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 4 dicembre 1972, avranno luogo in Roma presso il Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, lato Ponte Milvio, con inizio il 21 marzo 1973.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede, muniti della patente di guida richiesta, nei giorni e nelle ore che verranno loro comunicati invidualmente.

(3692)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario dell'esame colloquio del concorso riservato per esame speciale e per titoli a ventidue posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali.

L'esame colloquio del concorso riservato per esame speciale e per titoli a ventidue posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1967, registro n. 64, foglio n. 333, avrà luogo il giorno 27 marzo 1973, con inizio alle 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, viale Trastevere, Roma.

(3512)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.